

CAMERA DEI DEPUTATI – XVI LEGISLATURA

V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)

Martedì 23 giugno 2009

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (C. 1441-*ter*-C).

DOCUMENTAZIONE DEL GOVERNO



Ministero dello Sviluppo Economico

UFFICIO LEGISLATIVO

Ministero Sviluppo Economico
Gabinetto
USCITA - 15/06/2009 - 0016848 - 17.14.2
Ufficio : Legislativo

165

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio Legislativo Economia

Oggetto: Relazione tecnica relativa al provvedimento concernente "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".
(A.C. 1441- ter - B)

Con riferimento all'allegata nota n. DRP 6404 P-2.35.4.32 del 12 giugno 2009 del Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento, si trasmette la relazione tecnico-finanziaria ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 3, della legge 468/78, ai fini della prescritta verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
(Avv. Mario Antonio Scino)



Ministero dello Sviluppo Economico

UFFICIO LEGISLATIVO

**Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio Legislativo**

Oggetto: A.C. 1441-ter – B Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Relazione con elementi tecnico-finanziari ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978

Articolo 1 - Reti di imprese

La legge n. 33 del 2009 ha già creato il contratto di rete di impresa che ha come sue caratteristiche principali:

1. struttura rigidamente civilistica, essendo modulato come un contratto tra privati;
2. orientamento al settore delle imprese, tanto esercitate in forma societaria che anche, attesa la estrema genericità dei riferimenti alle forme organizzative, in forma individuale;
3. creazione non già di un nuovo soggetto giuridico, con tutte le difficoltà anche concettuali ad esso connesse, bensì di uno strumento di aggregazione di imprese su base pattizia, che consenta di mettere insieme sinergicamente il proprio know-how ed ottenere benefici dalla maggiore competitività sul mercato.

L'AC 1441 ter-B, nel suo passaggio in Senato, ha completato l'opera di definizione dello strumento attraverso una precisazione di alcuni aspetti del contratto di rete (soggettivi, di funzionalità del fondo patrimoniale) e la previsione di un sistema di collegamento tra la sfera privata delle imprese e la Pubblica Amministrazione in generale, affidato ad un previo riconoscimento di meritevolezza del progetto della rete, da attuarsi con un decreto ministeriale.



Con tali premesse, si osserva in particolare quanto segue.

- Comma 1, lettera a) n. 2: la previsione precisa quale sia l'oggetto del contratto di rete; nel citare il miglioramento della capacità innovativa e la competitività essa intende evidentemente inserire una previsione nell'oggetto sociale, come tale nello scopo da perseguirsi da parte del contratto; il contenuto di tale scopo non può operare che per il futuro, dal momento che nessun oggetto sociale di scopo può essere già perseguito da chi contrae, ma è per l'appunto il fine cui si mira nel momento in cui si stipula.
- Comma 1, lettera a) n. 5: il collegamento con le procedure negoziate della P.A. intende consentire alle reti di accedere come concorrenti nell'ambito di tali procedimenti; è solo una modalità di partecipazione in forma associata e non individuale, dalla quale nel complesso non derivano oneri per la finanza pubblica.

Comunque, per venire incontro alle richieste del MEF si propone la seguente riformulazione del comma 1 lettera a) e b):

<< All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) capoverso 4-ter.1, le parole da "Presidente del Consiglio dei ministri" fino a "competente per settore" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico".

b) alla lettera c) capoverso 4-quinquies, le parole da "del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti "del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico". >>

Articolo 4 - Ente Unico di accreditamento.

Quanto alla presunta parziale esecuzione del regolamento va fatto presente che per l'aspetto sanzionatorio sarà possibile avvalersi della delega contenuta nelle leggi



comunitarie (v. la legge 25 febbraio 2008, n. 34, art. 3) appositamente prevista per i regimi sanzionatori per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Quanto alla presunta inidoneità dello strumento, si fa presente quanto segue.

Le funzioni spettanti al Ministero dello sviluppo economico nel quadro delle attività di accreditamento previste dal Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono le medesime funzioni già svolte dal Ministero stesso nel precedente quadro normativo di riferimento.

L'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, già include nelle competenze di questo Ministero la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità e dei laboratori di prova.

Tale lettura della norma in questione è confermata dall'articolo 10, comma 1, lettera m), del regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, di cui al D.P.R. 14 novembre 2007, n. 225, che include nelle attribuzioni della Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità e dei laboratori di prova e degli organismi notificati presso l'Unione europea.

La medesima previsione è stata, da ultimo, riprodotta dall'articolo 6, comma 1, lettera p), del regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, adottato ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 2008 (D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197). Nella relazione illustrativa sono individuati anche gli uffici di livello dirigenziale non generale e le relative competenze di vigilanza.

L'Ente Unico, come delineato e disciplinato con l'emendamento approvato dal Senato, non è un nuovo ente da costituire con risorse provenienti dal bilancio pubblico, ma sarà individuato fra i soggetti esistenti, ovvero fra quelli appositamente e autonomamente costituiti, purché in ogni caso abbia nel frattempo acquisito tutte o la maggior parte delle caratteristiche ed i requisiti previsti dalla norma europea e, per la parte eventualmente carente, si assoggetti alle relative prescrizioni. Tale nuovo ente, inoltre, al pari di quanto



fanno oggi i soggetti che operano nel settore dell'accreditamento volontario per l'attività di certificazione, per i laboratori e per la taratura (SINCERT, SINAL e SIT), troverà la sua fonte di finanziamento nei costi di certificazione pagati dagli operatori interessati.

L'attività del Ministero, quale Autorità nazionale di settore, sarà svolta dagli Uffici attualmente competenti, nell'ambito delle attività già oggi svolte in tale settore, con particolare riferimento a quelle oggi espletate nei confronti di SINAL e SINCERT (soggetti che, naturalmente, verranno meno con l'istituzione dell'Ente unico).

Come detto, le funzioni spettanti al Ministero dello sviluppo economico nel quadro delle attività di accreditamento previste dal Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono le medesime funzioni già svolte dal Ministero stesso, riconducibili pienamente nell'ambito delle competenze in tema di accreditamento assegnate dal D. lgs. 300/99, alle quali si farà fronte con le medesime risorse umane, strumentali e finanziarie, già in dotazione.

Dalla previsione normativa non discendono pertanto nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica.

Articolo 5 - Delega riassetto normativo prescrizioni e adempimenti procedurali applicabili alle imprese.

La norma prevede espressamente che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, si prevede la cautela della relazione tecnico-finanziaria, la quale a termini di legge (art. 11-ter legge 468/78) dovrà essere verificata dal Ministero dell'Economia il quale, proprio per garantire l'assenza di oneri.

Pertanto, si ritiene che dalla disposizione non possano discendere nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica.

Articolo 6, co. 3 - Esclusione dei procedimenti di competenza dell'interno e della difesa dalle semplificazioni previste, relative all'abolizione di atti e certificati dovuti dalle imprese.



Sotto il profilo finanziario non è dato ravvisare criticità. Peraltro è previsto un apposito DPCM di individuazione delle procedure da semplificare di talché vi è il margine per contemperare le esigenze di ogni amministrazione interessata, nel presupposto che tutti i provvedimenti in materia di pubblica sicurezza o di difesa vedono anche la competenza primaria dei Ministeri dell'interno e della difesa.

Dalla previsione normativa non discendono pertanto nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica.

Art. 10, commi 6, 8 e 12 - Società cooperative.

La scelta di sostituire le sanzioni pecuniarie con le sanzioni di tipo interdittivo costituisce scelta di politica sanzionatoria attinente alla relativa efficacia. Nel caso di specie il Senato ha ritenuto più efficace la sanzione consistente nella sospensione semestrale di ogni attività. Tale scelta sotto il profilo finanziario non induce conseguenze attese la natura giuridica delle sanzioni.

Per quanto concerne la richiesta tendente ad integrare la prevista sospensione semestrale di ogni attività con il "divieto di continuare ad operare anche per i contratti già stipulati", essa non appare condivisibile.

Già a sistema, nel nostro ordinamento – a proposito delle società fiduciarie, delle assicurazioni e delle banche – è prevista una sospensione periodica delle attività intesa nel senso di divieto di assumere eventuali nuove obbligazioni contrattuali, senza che ciò abbia indotto censure sotto il profilo della compatibilità finanziaria.

Peraltro, qualora fosse adottata la scelta secondo la richiesta del MEF, verrebbero ad essere sanzionati, oltre alle cooperative incorse in violazioni, anche soggetti terzi (i contraenti nei confronti dei quali le cooperative hanno già assunto impegni contrattuali) del tutto estranei alle violazioni commesse, con evidenti profili di illegittimità.



Dalla previsione normativa non discendono pertanto nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica.

Art. 19, comma 15, lett e) - Proprietà industriale.

Sotto il profilo tecnico-finanziario la disposizione appare suscettibile di effetti positivi per la finanza pubblica.

Art. 27, comma 10, lett. a) - Estensione del periodo di cumulabilità degli incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

La copertura finanziaria a carico del FISME è stata predisposta dalla Commissione Bilancio del Senato, previo accertamento con il MEF dell'effettiva esistenza dei fondi e della relativa compatibilità.

Art. 27, comma 26 - Geotermia. Semplificazione amministrativa procedure di autorizzazione per l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura

La delega non contiene alcuna espressa indicazione rivolta alla semplificazione di procedimenti di natura fiscale. Peraltro, in sede di esercizio della delega, il MEF sarà comunque parte concertante e, pertanto, in tale sede potrà esprimere il proprio parere contrario ove fosse disciplinata la materia in contestazione.

Inoltre, al citato comma 26, alinea, ultimo periodo, si prevede espressamente che "La delega è esercitata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente". Si tratta di una cautela appositamente richiesta nel parere della Commissione Bilancio del Senato.

Art. 27, comma 27 - Geotermia. Eliminazione dei regimi di esclusiva per lo sfruttamento delle risorse geotermiche.



La norma in oggetto elimina i regimi di esclusiva vigenti in materia di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche. Tali regimi sono palesemente in contrasto con la normativa UE in materia di diritto della concorrenza ed incompatibili con il regime concorrenziale che verrebbe introdotto con i decreti legislativi previsti dal precedente comma 26. Il mantenimento dei citati regimi di esclusiva esporrebbe lo Stato italiano all'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione UE, con potenziali conseguenti aggravii ed oneri. Peraltro, neppure si ravvisano elementi di danno per l'erario che avrebbe nuove entrate derivanti dalle gare per l'assegnazione delle concessioni.

In ogni caso si tratta di misure di liberalizzazione del mercato e di incremento della concorrenza che determinano aumenti nei volumi produttivi e conseguentemente un maggiore gettito per l'erario.

Art. 27, comma 36 - Svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia.

La copertura finanziaria è stata predisposta dalla Commissione Bilancio del Senato, previo accertamento con il MEF dell'effettiva esistenza dei fondi e della relativa compatibilità.

In ogni caso la spesa graverebbe solo sul MISE perché l'avvenuto inserimento del MATT rileva solo ai fini della concertazione delle attività di merito e non anche per la gestione dell'intervento.

Relativamente all'assunto che il Fondo è destinato ad altre finalità si precisa che gli interventi di cui alla presente disposizione sono strettamente attinenti a finalità di natura economica e ne formano il presupposto.

Art. 28, comma 4 – Diminuzione minimo edittale delle sanzioni applicabili dall'AEEG.

Ad oggi il minimo edittale per le sanzioni dell'AEEG è pari a 50 milioni di lire (circa 26.000). Considerato che tra i soggetti regolati dalla stessa Autorità ve ne sono numerosi che hanno un fatturato annuo inferiore o di poco superiore al minimo edittale (vedi ad esempio piccoli distributori di gas), la norma in oggetto ha lo scopo di evitare che l'AEEG, avendo accertato degli inadempimenti, irrogli delle sanzioni sproporzionate rispetto al fatturato



delle società sanzionate. Il mantenimento della norma originaria potrebbe, di conseguenza, portare all'annullamento da parte del giudice amministrativo delle sanzioni irrogate (per sproporzionalità della misura) con la richiesta di applicazione di misure alternative (di carattere non pecuniario) pure previste dalla legge 481/95. Ciò comporterebbe minori entrate per la finanza pubblica. D'altra parte, l'abbassamento del minimo edittale non impedirebbe all'AEEG, una volta verificata la gravità dell'inadempimento, di continuare ad irrogare sanzioni di importo superiore.

La disposizione approvata dal Senato, pertanto, comporta un ampliamento della potenzialità di introitare effettivamente somme derivanti dal rimodulato regime sanzionatorio.

Art. 30, comma 19 - Agevolazioni sui corrispettivi di dispacciamento per i grandi clienti interrompibili.

Le entrate relative a tutti i corrispettivi citati al comma 19 da cui i clienti interrompibili sarebbero esentati ("relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 70 MW per sito e solo per la quota parte sottesa alla potenza interrompibile") sono partite di competenza del sistema elettrico e sono passanti per Terna in quanto la funzione della medesima è quella di esazione; quindi le disposizioni di cui al comma 19 non comportano minori entrate per la società e conseguentemente per la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 31 - Detrazione IRPEF per gli interventi di climatizzazione invernale. Semplificazione della documentazione da presentare.

La norma in oggetto non dà luogo ad elusione, in quanto si continua ad applicare la lettera a) l'articolo 1, comma 348, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cioè l'asseverazione della rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti da parte di un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione).

Peraltro, l'articolo 31 determina minori oneri finanziari per lo Stato, stimati in 9,3 milioni di euro l'anno. Eliminando la certificazione, si eliminerebbe anche la relativa deducibilità,



infatti l'articolo 1, comma 348 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede alla lettera b) che: *"Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili"*.

Art. 32 - Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori.

Valgono le seguenti precisazioni.

1. Già oggi Terna svolge attività esterne alla missione a tutela dell'interesse pubblico (es. attività in Brasile o, in Italia, di service per conto di operatori privati). Gli specifici mandati di cui alla disposizione in parola verrebbero ad inquadrarsi alla stessa maniera delle citate attività. Non vi è quindi alcuna novità in termini di esposizione della società Terna.
2. Non vi è bisogno di scrivere che il finanziamento è totale: è *in re ipsa* nelle parole "finanziamento a carico investitori"
3. Trasmissione dell'elenco anche a MEF non necessaria visto quanto detto sopra.
4. Terna sa benissimo quali norme seguire quando aprirà la procedura concorrenziale in base alla legislazione vigente, inclusa la direttiva 17 del 2004.
5. Quanto alla compatibilità con le disposizioni europee, questa è pienamente assicurata in quanto è vigente il Regolamento europeo n1228/03 che prevede espressamente tale istituto.
6. E' inequivocabile che tra gli oneri sostenuti da Terna e corrisposti all'atto della rinuncia da parte dei soggetti investitori vi rientrino anche quelli finanziari.
7. Terna non è titolare dell'investimento per cui non vi è alcun lucro cessante in quanto tali opere non rientrano in alcun modo nella od strategia aziendale di sviluppo che è sancita nel Piano di Sviluppo approvato dal Ministero
8. rientrano nel pagamento anche gli oneri afferenti le attività già svolte, anche se non hanno già avuto una manifestazione contabile.



9. La norma è finalizzata a garantire la neutralità economica e finanziaria rispetto al bilancio di Terna.. La differenza tra corrispettivi e costi può assumere valori positivi o negativi in particolare in funzione delle determinazioni dell'Autorità che ha tra i propri principi istitutivi quella della tutela dei consumatori finali. A ciò si aggiunga che i soggetti investitori vedranno ridursi per il 2009 una quota di corrispettivo per l'erogazione dell'interrompibilità a beneficio della totalità dei consumatori. Il soggetto investitore a sua volta ottiene benefici dall'aumentata concorrenza a livello europeo in termini di prezzo delle forniture di energia elettrica.

Le previsioni del comma 7 non pongono alcun onere su Terna. Non viene esclusa la corresponsione dei corrispettivi pari agli oneri già afferenti alle attività già svolte da Terna

L'asta al ribasso si riferisce allo "sconto" sul prezzo dell'energia elettrica di cui godono i soggetti che, fornendo il servizio di interrompibilità, offrono un servizio utile al mantenimento in sicurezza del mantenimento in sicurezza dello stesso. Di conseguenza l'asta al ribasso è garanzia di riduzione dei costi e non rappresenta in alcun modo un aumento degli stessi rispetto alla normativa vigente.

Un'asta al ribasso comporta minori oneri invece che aumentarli.

Dall'articolo non discendono pertanto nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica.

Art. 38, comma 2, lett. c) - Adozione di misure di sostegno e finanziamento per la promozione di interventi innovativi nel settore della generazione di energia di piccola taglia, in particolare da fonte rinnovabile, nonché in materia di risparmio ed efficienza energetica e microgenerazione.

Si rileva che all'art. 38, comma 1, è espressamente previsto che con riferimento al piano operativo per la promozione dell'innovazione nel settore energetico, è stipulata un'apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del citato piano di cui al terzo per ciascun anno del triennio.



Art. 42, comma 8 - Cumulabilità degli incentivi per gli impianti di produzione energia elettrica di proprietà di aziende agricole alimentati da rifiuti bio-degradabili e biomasse.

Trattasi di norma non onerosa e priva di effetti per la finanza pubblica in quanto le misure ivi previste avvengono comunque nell'ambito di un tetto di spesa che la norma non prevede a modificare.

Art. 43, comma 3 - Estensione anche ai veicoli euro 0, euro 1, euro 2, degli incentivi all'installazione di impianti GPL e metano.

La disposizione prevede una estensione delle agevolazioni per l'installazione di impianti a GPL e a metano anche per gli autoveicoli appartenenti alle categorie "euro 0", "euro 1", e "euro 2". Per le categorie euro 3 e successive le agevolazioni sono previste dall'art. 1, comma 7 del DL n. 5/09 convertito con modifiche dalla legge n. 33/09 nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

L'emendamento non comporta costi aggiuntivi in quanto, oltre ad essere già stato incluso nel testo originario del citato DL, "bollinato" dal MEF, è riferito ad una misura incentivante che prevede un limite di *plafond*.

Art. 56 - Contributi all'editoria.

Per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico non si hanno osservazioni da formulare.

Per le seguenti disposizioni si concorda con le richieste formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 05 giugno 2009 n. 1- 6611 dirette alla loro soppressione o modifica come meglio ivi indicato:

1. articolo 19 comma 15 lettera f);
2. articolo 26, comma 3;
3. articolo 27, comma 9, lettera f), e comma 13;
4. articolo 29, comma 3 e comma 6;
5. articolo 30 comma 25;



6. articolo 36 commi 3 e 4,
7. articolo 51



Ministero dell' Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo - Economia

1E-6944

16 GIU. 2009

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per i rapporti con il
Parlamento

Al Ministero dello sviluppo economico
Ufficio Legislativo

e, p.c.

Ragioneria generale dello Stato
Sede

Oggetto: A.C. 1441- TER - B - Disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

Alla luce della nota n. 1E-6611 del 5 giugno 2009 di questo Ufficio, preso atto dei chiarimenti forniti con la nota in data odierna n. 16848 di codesto Ufficio Legislativo, si concorda con quanto ivi formulato.

Pertanto si concorda con le relative proposte emendative allegate alla nota n. 17078 in data odierna di codesto Ministero comprensive altresì delle ulteriori proposte ivi contenute. Ovviamente, in considerazione della mancata formulazione di osservazioni con riguardo alla richiesta di soppressione dell'articolo 56, si considera condivisa la richiesta suppressiva di tale disposizione, che si allega.

Pertanto su tutte le proposte emendative sopra indicate, considerato il comune avviso con il Ministero dello sviluppo economico, si chiede al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento di voler rilasciare la prescritta autorizzazione in coerenza con i tempi previsti per l'esame parlamentare.

Il Capo dell'Ufficio



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VI

Roma, 17 giugno 2009

Prot. n. 69034
Rif. Prot. Entrata n. 68770
Allegati:
Risposta a Nota n. 1E-6941 del 16 giugno 2009

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
Ufficio Legislativo - Economia

E, p.c. Ufficio Legislativo - Finanze

SEDE

OGGETTO: A.C. 1441-ter-B - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia. Emendamenti e controdeduzioni MISE.

Si fa riferimento alle note n. 17078 e 16848 del 16 giugno 2009 con le quali il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso rispettivamente emendamenti soppressivi e di modifica al provvedimento indicato in oggetto, nonché una Relazione contenente ulteriori elementi informativi in ordine ai rilievi sollevati da codesto Ufficio con la nota n. 1E-6611 del 5 giugno 2009.

In relazione agli emendamenti proposti si comunica, per quanto di competenza, di non avere osservazioni da formulare.

I chiarimenti forniti dal Ministero dello sviluppo economico risultano esaurienti e atti a superare le osservazioni formulate.

Per quanto concerne l'articolo 3, comma 5, del provvedimento in esame, si ribadisce che le disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio, su cui, a seguito delle deliberazioni del CIPE del 6 marzo 2009, dovranno gravare gli oneri di cui al presente comma, sono destinate in via prioritaria dal decreto-legge 28 aprile 2000, n. 39 e dalle relative ordinanze, alle necessità della Regione Abruzzo. Pertanto la disposizione va riformulata nei seguenti termini:

"Il CIPE, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, anche tenuto conto degli utilizzi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge

28 aprile 2009, n. 39, destina una quota del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale medesima, fino al limite annuale di 50 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'utilizzo delle risorse stanziato ai sensi del presente comma, il CIPE provvede, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 342, della citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale".

In ordine all'articolo 56 (Editoria), si ribadisce quanto osservato nella precedente nota n. 67076 del 15 giugno 2009.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Caruso